



COMUNE  
di VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

**DISCIPLINARE D'INCARICO**

**REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**

**PROVINCIA DI FERRARA**

**Rep. N.**

**DISCIPLINARE D'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E FUNZIONI DI MEDICO  
COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.81/2008 E SS.MM.II. – ANNI 2023/2025.**

L'anno duemila\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda (C.F.: 00289820383), la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

E

Il Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ medico chirurgo specialista in Medicina del Lavoro, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato Professionista,

**PREMESSO**

- che l'art. del Decreto Legislativo 81/2008, pone l'obbligo, tra l'altro, per il Datore di Lavoro della nomina del medico competente, al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro; Tutto ciò premesso fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 Oggetto dell'incarico**

L' Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda affida al Dr. \_\_\_\_\_, che accetta, l'incarico per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di Medico competente così come previsto dalla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Per lo svolgimento dell'incarico in argomento il Dr. \_\_\_\_\_ si riserva di avvalersi di professionisti esterni per alcune funzioni specialistiche con oneri a proprio carico.

**Art. 2 – Oneri a carico del Comune**

Il Comune si impegna, per il tramite dei propri uffici tecnici, a fornire tutte le informazioni di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08 nonché a prestare ampia collaborazione per l'ottimale esito della valutazione dei rischi.

### **Art. 3 – Attività oggetto dell'incarico**

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

In particolare la sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
  - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;*
  - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;*
  - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;*
  - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;*
  - e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;*
  - e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.*
- 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3 del D.Lgs 81/2008.*

*3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:*

- a) (lettera soppressa dall'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 106 del 2009)*
- b) per accertare stati di gravidanza;*
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.*

*4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-*

bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. (comma abrogato dall'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 106 del 2009)

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.”

- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre
- f) disposizioni del D.Lgs 81/2008;
- g) (lettera soppressa dall'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2009);
- h) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- i) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- j) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- k) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- l) l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine fissato dalle vigenti norme in materia.
- p) eventuali ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. (individuando gli
- q) interventi da effettuarsi obbligatoriamente);

#### ***Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento.***

Il corrispettivo per l'espletamento da parte del Dott. \_\_\_\_\_ dei compiti e delle funzioni, che con il presente atto gli vengono affidate, viene fissato in Euro \_\_\_\_\_ per l'anno 2023, Euro \_\_\_\_\_ per l'anno 2024 ed Euro \_\_\_\_\_ per l'anno 2025 per un importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura ed il cui pagamento verrà effettuato con scadenza a 30 gg dalla data di presentazione della fattura.

La liquidazione del compenso avverrà in ogni caso previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale.

All'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z96394197E ed il professionista incaricato dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°.

#### ***Art. 5 – Spese contrattuali***

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente disciplinare d'incarico sono a carico del Dr. \_\_\_\_\_. Il disciplinare sarà registrata solo in caso d'uso, in tal caso le spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione. Il presente disciplinare è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25, Tabella Allegato B, al D.P.R. n. 642/72.

#### ***Art. 6- Tempi per le prestazioni***

Il Professionista dovrà completare le prestazioni di cui all'art. 3 del presente disciplinare d'incarico entro il termine del 31/12/2025.

#### ***Art. 7 – Ritardi e penali***

1. I termini di cui all'art. 6 sono da considerarsi inderogabili ed essenziali, per cui ogni

ritardo comporterà, salvo i casi di concessione di proroga per forza maggiore e per giustificati motivi, l'applicazione di una penale computata in ragione dell'uno per mille dell'onorario complessivo per ogni giorno di ritardo, da trattenere sul saldo del compenso.

2. Nel caso in cui il ritardo ecceda i gg. 30, l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di

sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.

3. Il professionista, in caso di particolari impedimenti ovvero di motivazioni impreviste ed imprevedibili, potrà richiedere adeguate proroghe per i termini indicati all'art. 6.

#### ***Art. 8 – Durata dell'incarico***

L'incarico relativo alla prestazione del servizio di che trattasi avrà validità dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare fino al 31/12/2025.

#### ***Art. 9 – Interruzione dell'incarico***

1. Al termine di ogni fase dell'incarico, qualora per qualsiasi insindacabile motivo l'Amministrazione ritenesse di non dar corso alle fasi successive, l'incarico si intenderà concluso, senza la possibilità di opposizione o reclamo.

2. In tal caso per la prestazione eseguita, purché adeguatamente studiata, spetterà al professionista per il lavoro svolto un onorario determinato in base a quanto stabilito al

precedente articolo 4 della presente convenzione.

#### ***Art. 10 – Controversie***

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Ferrara.

#### ***Art. 11 - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Informazioni relative al trattamento dei dati personali***

Relativamente alle prestazioni del presente disciplinare, nel caso in cui per l'espletamento delle attività si renda necessaria attività di trattamento dei dati da parte del professionista, lo stesso assume la figura di incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza, i diritti e le informazioni prodotte all'interno dell'Ente.

Il professionista si obbliga al rispetto ed alla stretta osservanza di tutte le norme di cui

al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali dei quali può venire a conoscenza. In caso di inadempimento il collaboratore sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione, soprattutto con riferimento ai "dati sensibili" così come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 196/2003 e norme del medesimo decreto ad esso connesse e collegate ed eventuali modifiche nel tempo. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali del collaboratore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Comune di Vigarano Mainarda acconsente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, al trattamento dei propri dati al professionista incaricato nei limiti di cui allo stesso.

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti

relativi al contratto. ("Tutela privacy").

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigarano Mainarda nella persona del Sindaco pro tempore.

Si fa rinvio agli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

***Art. 12 – (Prevenzione della corruzione. Obblighi art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001 ed osservanza del codice di comportamento dei dipendenti)***

Il soggetto incaricato espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il professionista non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa del professionista che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Il professionista ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 del D.Lgs. 165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR. N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale (Prot. 2273 del 17/02/2016).

Il Responsabile di settore che agisce, con il presente atto in nome per conto e nell'interesse del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, (nota Prot. 2346 del 18/02/2016).

***Art. 13 - Disposizioni Finali***

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal Professionista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista è tenuto ad eleggere domicilio presso il Municipio di Vigarano Mainarda.

***Art. 14 – Rinvio ad altre disposizioni normative -***

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, s'intendono richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto attinenti ed applicabili al presente incarico.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per il Comune di Vigarano Mainarda**

**Il Professionista**

---

---